

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

31° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

---

**Presidenza del presidente GRILLO**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
* CAMBURSANO (Mar-DL-U) . . . . .	3, 5, 6 e <i>passim</i>
* CHIRILLI (FI) . . . . .	9
DONATI (Verdi-U) . . . . .	7, 8
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti . . . . .	4, 5, 6 e <i>passim</i>
MENARDI (AN) . . . . .	7, 10
PEDRAZZINI (LP) . . . . .	10
PELLEGRINO (UDC: CCD-CDU-DE) . . . . .	10
SCARABOSIO (FI), relatore . . . . .	3, 4, 5 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	12

---

**N.B.:** I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano ita-

*I lavori hanno inizio alle ore 8,50.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1406)** *Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406, sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Ricordo che nella seduta di ieri era stato accantonato l'emendamento 3.1 presentato dal relatore, in attesa di un approfondimento di natura formale.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.1 in quanto sostanzialmente contenuto nell'ultima parte dell'emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Propongo quindi di rinviare la votazione dell'articolo 3 successivamente alla votazione dell'emendamento 14.2.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, iniziato nella seduta di ieri, nel corso della quale era stato approvato l'emendamento 10.3 (Nuovo testo).

Passiamo ora all'esame degli ulteriori emendamenti presentati sull'articolo 10.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 10.4 e 10.6.

PRESIDENTE. Risultano pertanto decaduti i subemendamenti 10.4/1 e 10.6/1.

Passiamo all'emendamento 10.5.

CAMBURSANO (*MAR-DL-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati.

SCARABOSIO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, con l'ovvia eccezione di quello da me presentato.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo sull'emendamento 11.1 del relatore è favorevole mentre è contrario sui restanti emendamenti.

CAMBURSANO (*MAR-DL-U*). Signor Presidente, ritiro il subemendamento 11.2/1 e gli emendamenti 11.2 e 11.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore interamente sostitutivo dell'articolo.

**È approvato.**

Ricordo che sull'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti. Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 13, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati.

CAMBURSANO (*MAR-DL-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.1.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, desidero riformulare l'emendamento 13.2 nel seguente nuovo testo: «*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "1/bis" inserire le seguenti: "le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono". Indi sostituire le parole da: "nel piano" fino alla fine del periodo con le seguenti: "nello stesso".*».

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo sugli emendamenti 13.2 (Nuovo testo) e 13.3 è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 13.4, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 14, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Risulta pertanto decaduto l'emendamento 14.1/1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.2 invitando al contempo il presentatore, senatore Cambursano, ad inserire nell'ultima parte del testo, riferita all'articolo 3, la seguente ulteriore modifica necessaria al coordinamento del testo: «*Indi, dopo le parole: "indicazioni del" sopprimere la parola: "medesimo"*».

CAMBURSANO (*MAR-DL-U*). Signor Presidente, accolgo la proposta del relatore. Ritengo inoltre necessario sopprimere nel testo dell'emendamento 14.2 le parole «della legge n. 285 del 2000» ogniqualvolta ricorrono.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.2 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Cambursano.

**È approvato.**

Come precedentemente stabilito, metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.3.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole e insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Cambursano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.4

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Anch'io esprimo parere contrario.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, insisto per la votazione anche dell'emendamento 14.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Cambursano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo altri emendamenti oltre quello soppressivo, presentato dal relatore, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 15.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15. Ricordo che sull'emendamento 15.0.1 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario.

SCARABOSIO, *relatore*. Sappiamo ufficialmente che l'ex Colonia Medail verrà sicuramente ristrutturata, ma il problema è rappresentato dallo stanziamento, che non si può determinare *a priori*. Comunque – ripeto – mi hanno confermato che l'operazione andrà avanti.

DONATI (*Verdi-U*). Si sarebbe dovuto trovare una copertura: poiché non viene specificato dove prendere le risorse, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non può che esprimere parere contrario.

MENARDI (*AN*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 15.0.1 e lo ritiro.

SCARABOSIO, *relatore*. Ritiro l'emendamento 15.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.1 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo altri emendamenti oltre quello soppressivo, presentato dal relatore, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 16.

**Non è approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 16.2 è precluso. Ricordo che all'articolo 17 non sono stati presentati emendamenti. Metto ai voti l'articolo 17.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo dei Verdi sul disegno di legge in esame per varie ragioni.

Pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione che, come al solito, ha rivelato autonomia ed intelligenza nel valutare le varie proposte emendative avanzate in questa sede, ritengo che alcune questioni non siano state risolte dalla nostra discussione.

Innanzitutto, la nozione troppo indefinita di opere connesse alle Olimpiadi potrebbe facilitare la realizzazione di opere (delle quali non intendo neanche valutare l'utilità) estranee ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

In secondo luogo, si consente alla società SITAF di accedere ai mutui in assenza di un elenco esatto delle infrastrutture da realizzare sulla base di un mandato che, a mio parere, è sicuramente troppo esteso rispetto ad una concessionaria che dovrebbe invece realizzare le infrastrutture necessarie attraverso l'autofinanziamento. Tutto ciò è criticabile anche perché, tra l'altro, non stiamo parlando di interventi particolarmente pesanti e l'autostrada è stata appena completata.

MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Manca una corsia.

DONATI (*Verdi-U*). Esatto. Manca sempre una corsia, ma dopo che sarà stata realizzata la terza, si passerà ad una quarta e poi ad una quinta.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Senatrice Donati, solo per chiarezza, desidero precisare che la quarta corsia, in realtà sarebbe la seconda, perché attualmente l'autostrada è a carreggiata unica.

DONATI (*Verdi-U*). L'autostrada è a carreggiata unica?

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Sì, da Bardonecchia in su. Andate a visitare le opere!

DONATI (*Verdi-U*). E come mai non è stata realizzata la seconda corsia?

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Occorrerebbe chiederlo a chi si è occupato precedentemente della questione, non a noi. Comunque, manca una corsia. Quando si parla della quarta corsia, ci si riferisce in realtà alla seconda carreggiata.

DONATI (*Verdi-U*). Però c'è anche un'ipotesi di raddoppio del traforo assolutamente in discussione, anche se esula dalle opere connesse. Tuttavia la SITAF può accedere ai mutui, probabilmente proverà a chiederne e noi non decidiamo. Permettetemi di non essere d'accordo su questo.

Una terza questione concerne le varianti urbanistiche che possono essere adottate a maggioranza in Conferenza di servizi, pregiudicando così il ruolo degli enti locali.

Vi è poi un quarto argomento che ho già avuto modo di richiamare ma sul quale non vi ho convinti, che è quello dell'Agenzia, giustamente stazione appaltante, la quale a sua volta può definire quali soggetti terzi possono configurarsi come ulteriori stazioni appaltanti, rivelando in tal modo, evidentemente, una sua incapacità o impossibilità – non conosco le esatte dimensioni del tema – a svolgere tali funzioni.



Dal momento che la normativa stabilisce con chiarezza che le stazioni appaltanti devono essere definite per legge e che stiamo attribuendo all'Agenzia importanti poteri di gara, esprimo la mia preoccupazione e la mia contrarietà.

Infine esprimo preoccupazione anche per il fatto che lo svolgimento delle olimpiadi invernali, che può rappresentare un evento in sé sicuramente positivo ed interessante non solo dal punto di vista sportivo, ma per la ricettività turistica e così via, si possa trasformare in un'occasione per realizzare, in deroga alle norme e in modo semplificato, con valutazioni di impatto ambientale assolutamente ridimensionate, anche opere che nulla hanno a che vedere con gli interventi veramente necessari. È per questi ultimi infatti che la legge è stata invocata e finanziata e sono state predisposte semplificazioni, essendovi un termine preciso e quindi la necessità che i tempi siano molto abbreviati.

CAMBURSANO (*MAR-DL-U*). A nome del Gruppo della Margherita esprimo voto favorevole sul disegno di legge in esame, auspicando che la Camera dei deputati proceda il più velocemente possibile a concluderne l'*iter*, senza prolungamenti nel tempo attribuibili alle ragioni che abbiamo potuto personalmente constatare. Ciò non toglie – ma è superfluo dirlo – la possibilità che anche quel ramo del Parlamento possa integrare o modificare questo provvedimento; auspico però che vi sia l'impegno a rinviarlo al Senato in via urgentissima e che noi lo si approvi in via definitiva al più presto.

Questo consentirà finalmente di accelerare la realizzazione delle opere, per le quali i tempi sono assolutamente stretti; forse siamo in ritardo, ma ce la possiamo ancora fare, ovviamente se non frapperemo altri ostacoli e lungaggini.

Come previsto anche nel testo da noi emendato, il Governo e il Parlamento dovranno controllare la bontà delle opere da realizzare e la sicurezza dei lavoratori che le eseguono, nonché verificare che gli appalti e l'assegnazione per la realizzazione di queste opere siano effettuati alla luce del sole in modo che non si interpongano poi altri ostacoli dovuti – ahimè – alla constatazione del verificarsi di malfunzionamenti.

Formulo quindi un invito ad accelerare l'approvazione del disegno di legge e ad espletare il nostro compito di controllo.

CHIRILLI (*FI*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia rilevando che il lavoro svolto in Commissione ha sicuramente migliorato il testo originario. Infatti, in base alle modifiche apportate, il Parlamento, attraverso una relazione annuale, sarà in grado di verificare il buon esito degli interventi infrastrutturali, anche di quelli connessi, sebbene restino ancora alcune riserve sulla esatta definizione delle opere. Sotto questo aspetto il provvedimento richiede ancora un affinamento che non sappiamo se sarà effettuato dalla Camera; comunque, certamente saremo chiamati al controllo allorché annualmente ci verrà trasmesso il resoconto delle opere realizzate.

Desidero esprimere un plauso all'impegno *bipartisan* che vi è stato in questa Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo. Ci auguriamo che anche in seguito, per altre opere infrastrutturali che interessano il Paese nella sua interezza, in questa Commissione si lavori con lo stesso impegno *bipartisan* e con la stessa determinazione.

MENARDI (AN). Esprimo il voto favorevole a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Desidero evidenziare solo che la legge risponde ad una richiesta di procedura accelerata e semplificata, quindi si configura come legge speciale, in deroga alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Proprio le considerazioni svolte dalla senatrice Donati, che non sono state accolte, servono a dimostrare che invece vi è la necessità di questa legge: non è immaginabile che un Comune, ponendo il suo veto in sede di Conferenza dei servizi, possa bloccare lo svolgimento dei giochi olimpici perché è contrario ad una determinata opera. Inoltre credo sia ovvio che l'Agenzia debba avvalersi di qualche altra istituzione od ente per svolgere le funzioni di stazione appaltante; è inimmaginabile che essa riesca ad essere stazione appaltante per tutte quelle opere.

Queste sono le ragioni della legge speciale per le quali, altresì, esprimiamo il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

PEDRAZZINI (LP). Prendo atto che vi è stato un miglioramento del testo del disegno di legge e penso che la Camera potrebbe ulteriormente migliorarlo.

Desidero comunque ricordare che la decisione di svolgere i giochi olimpici a Torino è stata assunta nel giugno del 1999: ci sono voluti quindi 4 anni perché si potessero avviare concretamente i provvedimenti di legge; ormai siamo nel 2003 e quelle olimpiadi avranno avvio all'inizio del 2006. Tutte le volte che in Italia si richiede un'accelerazione o si presenta un'emergenza – chissà poi perché – si verificano sempre pasticci.

Auspico che questa legge sia invece chiara e trasparente e dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

PELLEGRINO (UDC). A nome del Gruppo dell'Unione Democratica di Centro, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge in esame. In previsione di un così rilevante evento sportivo di natura internazionale, questo provvedimento permette delle deroghe alla normativa generale in materia di appalti pubblici. Giudico peraltro apprezzabile che finalmente si sia discusso di un provvedimento nel quale ha assunto importanza centrale proprio il compimento delle infrastrutture occorrenti per il buon esito delle previste olimpiadi invernali.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto finale desidero ringraziare il relatore per l'impegno profuso, dal momento che si tratta del più importante disegno di legge affidato a un senatore di prima legislatura.

Ringrazio il Governo per la costante presenza e tutti i Gruppi, in particolare quelli di opposizione, per le proposte di miglioramento costruttive che ha messo in campo. Anche a me pare di poter dire che, diversamente da come hanno riferito alcuni organi di stampa, abbiamo lavorato in modo molto serio e celere. È inutile che lo ripeta a voi, ma ho l'obbligo di farlo a tutela della credibilità della Commissione, che non è stato fatto ostruzionismo, né sono state adottate tattiche dilatorie: semplicemente abbiamo valutato con attenzione tutte le proposte di modifica del testo originario che di volta in volta ci provenivano dagli enti locali, dalle Regioni e dal Governo.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza s'intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 9,30.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1406

d'iniziativa governativa

**Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»****Articolo 3**

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, nel primo periodo, le parole: «Comitato organizzatore dei giochi olimpici» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, con le modalità di cui all'articolo 14-*bis*» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «indicazioni del» la parola: «medesimo» è soppressa;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.»;

*c)* dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.

*2-ter.* L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.

*2-quater.* La facoltà di cui al comma *2-ter* può essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità oppure successivamente dalla medesima autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.»;

*d)* il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma *3-bis*, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

*3-bis.* L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34».

## EMENDAMENTO

**3.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

«0.a) all'articolo 3, comma 1, le parole "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti "con le modalità di cui all'articolo 14-ter"».

---

**Articolo 10**

Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Giochi olimpici» sono inserite le seguenti: «e delle opere connesse» e dopo le parole: «l'Ente nazionale per le strade (ANAS)» sono inserite le seguenti: «e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa,»;

*b)* al comma 2, secondo periodo, le parole: «3,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

## EMENDAMENTI

**10.4/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

*Sopprimere le parole:* «e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF)».

---

**10.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis.* Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis.* Per ulteriori finanziamenti successivi all'anno 2001 degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici e delle opere connesse è altresì autorizzata, nei limiti di impegno quindicennale, la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte dell'agenzia e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SI-TAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, nei limiti della quota che sarà ad ognuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi ed alla definizione del piano delle opere connesse. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze"».

---

**10.5**

CAMBURSANO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis* dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Per ulteriori finanziamenti successivi all'anno 2001 degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici e delle opere connesse è altresì autorizzata, nei limiti di impegno quindicennale, la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte dell'Agenzia e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi ed alla definizione del piano delle opere connesse. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze."».

---

**10.6/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

*Dopo le parole: «dei quadri economici» aggiungere le seguenti; «includendo anche le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta».*

---

**10.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Dopo l'aggiudicazione degli interventi necessari per i giochi olimpici e delle opere connesse finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali si procederà alla rideterminazione dei quadri economici accantonando un massimo del 12% dell'importo lavori per imprevisti, contenzioso e varianti. Le economie eventualmente risultanti della quota proporzionale del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, d'intesa con il Comitato di Regia sono destinate dal comitato organizzatore dei giochi olimpici per eventuali maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di altre opere previste dal piano degli interventi, per la realizzazione di opere di valorizzazione ambientale, opere connesse incluse nella programmazione e opere di completamento e miglioramento funzionale o alla costituzione di fondi da destinare alla sostenibilità *post* evento degli impianti sportivi realizzati"».

---

**Articolo 11**

Art. 11.

*(Modifica dell'articolo 11 della legge n. 285 del 2000)*

1. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Garanzia fideiussoria*). - 1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succes-



sive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo».

## EMENDAMENTI

### 11.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge n. 285 del 2000)*

L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, viene sostituito dal seguente:

1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, del 20% dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

1-bis. La cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo».

---

### 11.2/1

CAMBURSANO

*Al comma 1 lettera a), ivi sostituita, sopprimere le seguenti parole: «o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilancio delle garanzie».*

---

**11.2**

CAMBURSANO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie. In ogni caso, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di una banca a costituire la garanzia fidejussoria di cui al comma 2 del presente articolo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario."».

---

**11.3**

CAMBURSANO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria da una banca a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento con le modalità e le forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, triplicandone le prescritte aliquote percentuali. Detta garanzia deve essere mantenuta sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio."».

---

**Articolo 12**

Art. 12.

*(Polizza assicurativa)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – *(Polizza assicurativa)*. – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi

e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati».

### Articolo 13

Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2»;

*b)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo».

## EMENDAMENTI

### 13.1

CAMBURSANO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alla legislazione."».

**13.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1-bis.» inserire le seguenti: «Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono» e sopprimere le parole: «è prevista nel piano medesimo».*

---

**13.2 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*«Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "1/bis" inserire le seguenti : "le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono". Indi sostituire le parole da: "nel piano" fino alla fine del periodo con le seguenti: "nello stesso".».*

---

**13.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla legislazione» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Comitato di Regia».*

---

**13.4**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, le parole "del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti "dell'economia e delle finanze".

---

**Articolo 14**

## Art. 14.

*(Stralcio del piano degli interventi)*

1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – *(Stralcio del piano degli interventi)*. – 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziata.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici.

4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis, 3, 3-bis e 5, attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi».

## EMENDAMENTI

**14.1/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

*Dopo le parole: «dei villaggi olimpici» aggiungere le seguenti: «destinazione una quota pari ad almeno il 25% ai fini dell'edilizia residenziale agevolata di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.».*

---

**14.1**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

"Art. 14-ter. - (*Stralcio del piano degli interventi*). - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziare.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di Regia sentito il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e tiene conto dell'ordine di priorità, della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successive allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato di Regia, sentito il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 3-bis e 5 della legge 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi».

## 14.2

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

### **"Art. 14-ter.**

*(Stralcio del piano degli interventi)*

1. Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziata.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal *Comitato di Regia* d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato dei Giochi Olimpici.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il *Comitato di Regia* d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese, nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 3bis e 5 della legge 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:*

«0.a) al comma 1, sostituire le parole: "comitato organizzatore dei giochi olimpici" con le seguenti: "comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo 14-ter"».

## **14.2 (Nuovo testo)**

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

### **"Art. 14-ter.**

*(Stralcio del piano degli interventi)*

1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – *(Stralcio del piano degli interventi)*. – 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziare.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici.

4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere



comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 5, attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:*

«0.a) al comma 1, sostituire le parole: "comitato organizzatore dei giochi olimpici" con le seguenti: "comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*; nel secondo periodo, dopo le parole: «indicazioni del» la parola: "medesimo" è soppressa».

---

### 14.3

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

**"Art. 14-*ter*.**

*(Lavoratori altamente specializzati)*

1. In deroga al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare al documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono essere impiegati nella Regione Piemonte per l'organizzazione e per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 lavoratori con qualifica dirigenziale o comunque altamente specializzati con precedenti esperienze in ambito olimpico, che siano cittadini di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

2. Il Ministro del lavoro determina le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per il tempo necessario all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, fino al termine degli stessi."».

---

**14.4**

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

**"Art. 14-ter.**

*(Lavoratori dipendenti)*

1. Per assicurare la tempestiva attuazione degli adempimenti prescritti dai precedenti commi 3 e 10, la Regione Piemonte e gli Enti locali interessati possono assumere, anche in deroga al proprio ordinamento e con procedure d'urgenza, ma conformi ai principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo di tre anni, prorogabile, a carico del proprio bilancio, fino alla conclusione dei procedimenti di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. A tal fine possono essere utilizzate anche graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici, università o enti pubblici di ricerca.

2. La Regione Piemonte e gli Enti locali interessati sono autorizzati con onere a carico dei propri bilanci, a corrispondere ai propri dipendenti, per l'espletamento delle attività direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici del 2006, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa."».

**Articolo 15**

Art. 15.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter. – *(Gestione transitoria)*. – 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1».

## EMENDAMENTI

**15.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.***15.0.1**

GUASTI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

Ai fini della copertura di tutti i costi per la completa realizzazione dell'intervento di ristrutturazione dell'ex Colonia Medail in Bardonecchia, viene stanziata a favore della Regione Piemonte la somma di euro 16.000.000,00 (sedecimilioni)».

**15.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15.**

*(Distacco del personale appartenente ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

Il personale appartenente ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, da utilizzare presso le Federazioni sportive, è distaccato, per il periodo corrispondente all'utilizzazione, presso le federazioni medesime, con salvaguardia della posizione assistenziale, previdenziale e dell'anzianità di servizio, sulla base di apposito programma predisposto dalla Federazione interessata e dall'amministrazione di appartenenza ed approvato dal C.O.N.I. Le modalità di utilizzazione ed i contingenti del personale suddetto, le discipline sportive di riferimento, il trattamento economico accessorio, i rimborsi e gli eventuali compensi dovuti a qualsiasi titolo per il periodo di utilizzazione sono de-

finiti nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni di appartenenza, il C.O.N.I. e le Federazioni sportive».

---

## Articolo 16

Art. 16.

*(Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000)*

1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione: «Ministero dell'ambiente», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

b) l'espressione: «Ministero dei lavori pubblici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

c) l'espressione: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

d) l'espressione: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'espressione: «Ministro dei lavori pubblici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

## EMENDAMENTI

### 16.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 16.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

*Al comma 2, dopo le parole: «dei villaggi olimpici» aggiungere le seguenti: «, destinandone una quota pari ad almeno il 25% ai fini dell'edilizia residenziale agevolata di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.».*

---

**Articolo 17**

Art. 17.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





